



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 luglio 2019:

LEGGE 2 AGOSTO 2019 n.119

INTRODUZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE PRIVATA NELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE

Art. 1

1. Dopo l'articolo 317 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

*“Art. 317-bis
(Corruzione privata)*

L'amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d'impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado.

Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l'utilità non dovuta.

Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l'ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all'attività a cui si riferisce l'atto compiuto, ritardato o omesso. Le stesse pene si applicano se la società o l'ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato.”.

Art. 2

1. L'articolo 374-ter del Codice Penale è così modificato:

*“Art. 374-ter
(Malversazione, concussione, corruzione pubblica e privata, istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali)*

Le disposizioni degli articoli 317-*bis*, commi 1 e 2, 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374-*bis* commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, arbitri nazionali e stranieri, giurati internazionali.

Le disposizioni degli articoli 317-*bis*, commi 3 e 4, 373 comma 4, 374 comma 2, 374-*bis* commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo.”.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 374-*ter* del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 374-*quater*

(Corruzione pubblica e privata, concussione, accettazione di utilità per atto compiuto, istigazione alla corruzione compiuti per mezzo di intermediari)

Le pene previste dagli articoli 317-*bis*, 372, 373, 374 e 374-*bis* si applicano anche nel caso in cui il reato sia perpetrato per mezzo di intermediari, ovvero che l'utilità o il vantaggio promessi siano destinati a terzi.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 del Codice Penale)

1. L'articolo 6 del Codice Penale, primo comma, è così modificato:

“E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-*bis*, 204-*ter*, 284, 285, 305, 305-*bis*, 317-*bis*, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337-*bis*, 337-*ter*, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374-*bis*, 374-*ter*, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401-*bis*, 403, 403-*bis*, 403-*ter*, 403-*quater* e 405.”.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti